

## Rischio sportivo e rischio penale nuovamente all'esame della Cassazione

di **Emanuele Florio**

**Sommario.** 1. Introduzione. – 2. La vicenda processuale. – 3. Le ragioni di doglianza e la soluzione della Corte. – 4. Considerazioni conclusive.

### 1. Introduzione.

Con la pronuncia in commento, la Quarta Sezione torna sulla tematica relativa alle lesioni cagionate nell'ambito dell'attività sportiva agonistica. Questione spinosa, in cui vengono in gioco fondamentali categorie di parte generale (antigiuridicità, colpevolezza), essendo di recente stata messa in discussione la stessa sussistenza di una causa di giustificazione non codificata per legittimare eventi lesivi occorsi in occasione di manifestazioni sportive: ciò su cui si fondava la consolidata elaborazione giurisprudenziale precedente, sia civile che penale.

La "posta in gioco", evidentemente, è alta: l'affermazione di più ampi spazi di applicabilità dello *jus terribile* nel mondo dello sport può condizionare l'esercizio della pratica; elevare i premi assicurativi, considerato che se anche i procedimenti vanno sovente incontro alla prescrizione (oggi, alla *improcedibilità* nei giudizi di impugnazione), impregiudicate restano le conseguenze civili del fatto; più in generale, il rischio è quello di una eccessiva ingerenza dell'ordinamento giuridico generale su quello sportivo, la cui autonomia è legislativamente riconosciuta<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 1 L. 220/2003. Sul principio di autonomia dell'ordinamento sportivo cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21301 del 11/03/2011, Rv. 250184: *"La previsione di cui all'art. 2 della L. n. 280 del 2003 (disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) - per la quale fatti di rilievo disciplinare sono devoluti, per disposizione statutaria, alla cognizione degli organi di giustizia sportiva - comporta l'obbligo per i tesserati di adire il competente organo della giurisdizione sportiva prima di adire l'autorità giudiziaria ed ha carattere tassativo di guisa che l'eventuale trasgressione integra fatto rilevante sul piano disciplinare, specificamente sanzionato. Tuttavia, tale preclusione - che trova la sua "ratio" giustificativa nel carattere sostanzialmente privato dell'ordinamento sportivo e nel regime di autonomia negoziale che l'informa, sub specie della libera accettazione manifestata dagli aderenti al momento del tesseramento - attiene all'ambito interno di detto sistema e, pertanto, non può comportare alcun impedimento all'accertamento di fatti penalmente rilevanti che si verificano nello svolgimento di eventi sportivi o nella dinamica dei rapporti tra tesserati ed istituzione sportiva o, comunque, di situazioni maturate in seno al relativo ordinamento"*.

In tale quadro, la giurisprudenza si è trovata di fronte ad un classico problema di bilanciamento: da un lato, tutelare lo sport e non mortificarne la pratica; dall'altro, evitare che il contesto sportivo possa "coprire" condotte gravemente pericolose per la salute degli atleti, foriere di conseguenze lesive estranee al rischio tipico cui gli atleti stessi si erano esposti prendendo parte alla competizione.

## 2. La vicenda processuale.

Il caso all'esame della cassazione riguarda un evento di **automobilismo sportivo**. All'imputato, pilota professionista, è contestato un sorpasso "azzardato" ed irregolare effettuato nel corso di una competizione, a seguito del quale fuoriusciva dalla pista, tagliandola, per poi rientrare perdendo il controllo del mezzo: ne derivava il tamponamento di altro pilota, la cui auto si era ribaltata. Da ciò dipendevano le **lesioni personali colpose** di cui all'imputazione.

La pronuncia di condanna di primo grado è riformata dal Tribunale di Rimini, "*perché il fatto non costituisce reato*". Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha infatti ritenuto che, sebbene la condotta tenuta dall'imputato costituisca illecito sportivo (essendo state violate le norme regolamentari relative a competizioni su circuito automobilistico), nondimeno il fatto risulti scriminato dalla esimente del rischio consentito. A tale conclusione il giudice perviene considerando la finalità dell'agente, ritenuta coerente con lo spirito della competizione, "*in quanto non solo non era tesa ad attentare alla incolumità fisica del contendente, ma era altresì **diretta a conseguire un risultato sportivo utile** e cioè ad acquisire un vantaggio per ultimare la gara nel più breve tempo possibile*". Richiama, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità che riconosce la scriminante in questione "*ogni qualvolta la condotta sportiva non sia risultata sproporzionata alle caratteristiche, alla natura ed alla finalità della competizione, benché irregolare rispetto alla disciplina di riferimento*".

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la parte civile, che contesta la manifesta illogicità dell'argomentazione seguita dal giudice territoriale. Segnatamente, si afferma che, accertata l'irregolarità della condotta dell'imputato (siccome contraria al regolamento di riferimento), questa non possa essere coperta dalla scriminante del rischio consentito: come riportato dalla Suprema Corte nella parte relativa al *ritenuto in fatto*, ad avviso del ricorrente "*la **valutazione della colpevolezza dell'atleta, nell'ambito di competizioni sportive, deve essere necessariamente agganciata alla **verifica dell'inosservanza delle norme che disciplinano l'attività sportiva** con una valutazione ex ante e tenuto conto delle circostanze del caso concreto***". Né si rende necessaria, ai fini dell'applicabilità della causa di giustificazione, una indagine in ordine alle **finalità perseguite** dal concorrente (onde verificare se queste siano o meno compatibili con il

perseguimento di un risultato agonistico in termini coerenti “*con lo spirito e le caratteristiche della competizione*”), l’esito della decisione altrimenti dipendendo da un inaccettabile **relativismo soggettivo**.

In sostanza, la parte civile deduce, da una parte, che il dovere di diligenza dell’atleta nelle competizioni sportive si esaurisce nel rispetto delle norme tecnico-regolamentari di disciplina; dall’altra, che in ipotesi di violazione della regola sportiva la **colpa penale** risulti sempre integrata, “*in quanto in ipotesi di colpa specifica il giudizio di **prevedibilità dell’evento** risulta insito nello stesso precetto normativo violato*”.

Le censure sono dichiarate manifestamente infondate dalla Corte, che rileva comunque, in apice, come sia precluso un sindacato di legittimità su vizio di motivazione avverso sentenza pronunciata per reati di competenza del giudice di pace (art. 606 co. 2-bis c.p.p.).

### 3. Le ragioni di doglianza e la soluzione della Corte.

Così sintetizzata la vicenda processuale in esame, appare di interesse un approfondimento delle argomentazioni spese dalla difesa di parte civile ricorrente, e dalla Suprema Corte nel rigettare tali deduzioni.

Secondo la prospettazione della parte civile, come ricostruita dalla pronuncia che si commenta, accertata l’illiceità sportiva dell’azione va da sé che, ove si verificano eventi lesivi in capo ad altri partecipanti, si configuri una responsabilità penale (almeno) colposa.

Ciò è reso manifesto dall’affermazione per cui “*in ipotesi di colpa specifica il giudizio di prevedibilità dell’evento risulta insito nello stesso precetto normativo violato*”; quanto all’area di rischio consentito, inoltre, la difesa reputa illogico ritenere che si possa rimanere in tale ambito laddove risultino violate le “regole del gioco”, irrilevanti essendo le ragioni soggettive del travalicamento del regolamento sportivo. In termini logici: se c’è illecito sportivo vi è responsabilità in quanto (e solo in quanto) si verifichi l’evento. L’impostazione si può rappresentare nei seguenti termini: **I** → **R** ↔ **E** (dove I è l’*infrazione* regolamentare; R è la *responsabilità penale*; E l’*evento* penalmente rilevante).

Si tratta di impostazione non condivisibile per due ordini di ragioni, che correttamente la sentenza in commento evidenzia.

In primis, il ragionamento non fa corretta applicazione delle regole in materia di **imputazione colposa dell’evento** (essenzialmente, degradando quest’ultimo a condizione obiettiva di punibilità).

Anzitutto, è necessaria la dimostrazione dell’**efficacia eziologica** della condotta colposa (causalità naturalistica, secondo un giudizio *esplicativo*<sup>2</sup>): in

---

<sup>2</sup> Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9705 del 2022: “*il giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento, richiede preliminarmente l’accertamento di ciò che è effettivamente accaduto*”

tal senso, la Corte evidenzia come *“alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare”*.

In seconda battuta deve intervenire l'indagine sulla c.d. **causalità della colpa**: giudizio di tipo *ipotetico-predittivo*, volto a valutare se il rispetto della regola cautelare, in concreto **esigibile** dall'agente, avrebbe con elevata probabilità impedito la causazione dell'evento; evento che a sua volta deve concretizzare il **rischio tipico** preso in considerazione dalla regola cautelare violata<sup>3</sup>.

In definitiva, il ragionamento di parte ricorrente, incentrato ai fini del rimprovero colposo unicamente sulla prevedibilità dell'evento, segue una logica di **colpa in re ipsa** contrastante con la consolidata elaborazione giurisprudenziale.

Al contempo, tale modo di ragionare conduce ad un **appiattimento della responsabilità penale su quella sportiva**. Ciò, si badi bene, non già nel senso che perché vi sia responsabilità penale debba esservi, in primo luogo, un illecito sportivo (ciò che appare perfettamente condivisibile, e che sembra ristabilito dalla pronuncia in commento: sul punto si v. oltre); piuttosto, nella opposta logica per cui, se vi è illecito sportivo che cagioni un evento lesivo dell'altrui incolumità, a ciò consegua necessariamente una responsabilità penale dell'autore dell'infrazione, senza necessità di indagini ulteriori (volontarietà o meno della violazione, natura cautelare della prescrizione violata, colpa in concreto dell'agente).

Sul punto la Corte fornisce una articolata risposta, che si reputa interessante focalizzare.

Ad avviso del Supremo Collegio, in materia di violenza sportiva la verifica della colpevolezza **“non si esaurisce nell'accertamento della inosservanza da parte dell'atleta ad una specifica prescrizione del regolamento sportivo, ma deve estendersi alla individuazione di una regola cautelare che assuma**

---

*e cioè la formulazione del c.d. giudizio esplicativo (Cass., Sez. 4, n. 23339 del 31 gennaio 2013 Rv. 256941). Per effettuare il giudizio controfattuale, è quindi necessario ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all'evento, chiedendosi poi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall'agente, l'evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato”*.

<sup>3</sup> Rilevante l'affermazione del principio nella recente sentenza resa sul **disastro ferroviario di Viareggio**. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997: *“Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio “lavorativo”, non essendo all'uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa”*.

*rilievo ai fini penali, idonea a definire il comportamento doveroso secondo **standard di prudenza e di diligenza che non esorbitino dalle regole del gioco** e non si pongano in contrasto con il naturale sviluppo della pratica sportiva, confliggendo al contempo con i principi di **correttezza** e di **lealtà** che sovrintendono la competizione”.*

Così sembra di comprendere: da un lato, l'inosservanza della regola sportiva costituisce la *condicio sine qua non* perché responsabilità penale, a monte, vi sia; dall'altro si richiede, in aggiunta all'infrazione sportiva, che sia individuata una regola cautelare rilevante ai fini penali (specifica o anche generica, non avendo necessariamente le regole di disciplina sportiva vocazione cautelare<sup>4</sup>), con la precisazione per cui gli standard di *prudenza* e *diligenza* non devono esorbitare dalle regole del gioco e la loro inosservanza deve integrare una violazione dei principi di correttezza e lealtà sportiva esigibili per quel tipo di competizione.

#### **4. Considerazioni conclusive**

Alla luce delle argomentazioni della pronuncia si possono tracciare alcune considerazioni di sintesi.

Anzitutto, la soluzione propugnata dalla Corte sembra escludere la configurabilità di una **responsabilità penale senza illecito sportivo**, prospettiva cui aveva aperto la sentenza n. 3284 del 2022, dando rilievo a casi in cui l'azione sportiva è lecita (siccome non violativa del regolamento), ma sussista nondimeno una responsabilità penale, risultando violate prescrizioni ulteriori che definiscono la colpa generica, poste a tutela della integrità fisica dei partecipanti<sup>5</sup>. Da questo punto di vista, l'apparente “passo indietro” (già segnato dalla sentenza 8609/2022, seguendo una *ratio decidendi* qui largamente ripresa<sup>6</sup>) va salutato con favore: opinare diversamente trascura le

<sup>4</sup> Il tema è affrontato da Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8609 del 2022. Sul punto, diffusamente, si veda la nota 6.

<sup>5</sup> Ciò imporrebbe al giudice “di verificare se l'azione, che rientri nel **lecito sportivo**, in quanto non violante alcuna regola, sia posta in essere nei **limiti della prudenza**, in modo da non cagionare, per l'eccesso nella gestione del gesto atletico o per l'eccessività ed inutilità al fine sportivo del contrasto opposto, un danno prevedibile all'altrui integrità fisica”.

<sup>6</sup> Premesso che ambito sportivo e penale sono coperti da regole diverse, siccome volte a gestire rischi diversi, la pronuncia segna una rilevante distinzione tra **due tipologie di regole sportive**. Da un lato vi sono “quelle che **vietano in modo assoluto** determinati comportamenti (in quanto potenzialmente lesivi)”, le quali assurgono a vere e proprie regole cautelari, la cui inosservanza espone ad un rimprovero per colpa; dall'altro, quelle che si limitano a sanzionare talune condotte di gioco, ma “con ciò stesso le consentono”. Rispetto alla violazione delle seconde non può esservi colpa penale, “perché quelle regole definiscono comportamenti resi leciti dalla accettazione da parte di tutti i partecipanti. Proprio per tale ragione ciò vale sin

peculiarità dei regolamenti sportivi e delle singole discipline, oltre a generare l'assurda situazione per cui vi è maggiore certezza in ambito sportivo che penale.

In direzione opposta, invece, piena continuità con la giurisprudenza più recente sembra darsi con riferimento al **ripudio** della **scriminante del rischio consentito**, ciò emergendo da due argomenti testuali.

In primo luogo, la soluzione in commento attribuisce rilievo centrale alla violazione di una regola cautelare (sportiva o extrasportiva, ma con il limite, rispetto al rimprovero di colpa generica, dettato dalla natura della disciplina esercitata e dal principio di lealtà sportiva): riferimenti ad una scriminante non codificata, come alla volontarietà o meno dell'infrazione disciplinare (di rilievo centrale nella teorica della causa di giustificazione atipica<sup>7</sup>), sono del tutto assenti.

In secondo luogo, nel disattendere le censure difensive, la Corte richiama l'evoluzione giurisprudenziale più recente, che ha negato "*l'esistenza stessa di una causa di giustificazione non codificata nel settore della pratica sportiva agonistica*". Orbene, se rispetto a tale giurisprudenza il ricorso è dichiarato manifestamente infondato, ciò dimostra che con tale orientamento il Collegio intenda porsi in continuità.

La soluzione della Cassazione sembra, pertanto, individuare una soluzione di **compromesso**, aderendo alle più dirimenti affermazioni della recente giurisprudenza, mitigandone tuttavia i profili di maggiore rigidità.

In attesa di leggere successive sentenze in argomento, onde comprendere se la scriminante atipica in ambito sportivo sia effettivamente tramontata, si ritiene comunque apprezzabile il riferimento alla *non esorbitanza* degli standard di prudenza e diligenza richiesti rispetto alle regole del gioco: tale requisito può permettere una elasticità di giudizio necessaria per non ingessare la pratica sportiva nelle più disparate discipline.

---

*quando i comportamenti produttivi di danno restino coerenti al principio di **lealtà sportiva**; principio alla cui osservanza da parte di tutti i partecipanti è affidata l'adesione all'evenienza di subire danni altrimenti non accettati*".

<sup>7</sup> Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17923 del 13/02/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19473 del 20/01/2005.